



Bruxelles, 18.3.2019
COM(2019) 138 final

2019/0079 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nell'UE è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio¹ (di seguito denominata "direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici" o "direttiva").

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, oltre alle disposizioni previste in particolare agli articoli 5, 15 e 17 il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni delle accise in base a considerazioni politiche specifiche.

Obiettivo della presente proposta è autorizzare l'Italia ad applicare, in determinate zone particolarmente svantaggiate, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) utilizzati per riscaldamento, a titolo di compensazione parziale degli elevati costi di riscaldamento sostenuti dai residenti di dette zone. I costi di riscaldamento elevati sono dovuti alle condizioni climatiche rigide o estremamente rigide di tali zone o alla loro insularità nonché a una difficoltà di procurarsi il combustibile.

La riduzione fiscale è applicabile nelle zone geografiche che soddisfino i criteri in appresso.

In particolare, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge dello Stato 23 dicembre 1998, n. 448, il beneficio è applicabile ai quantitativi dei combustibili in esame (gasolio e GPL) impiegati nei comuni:

- ricadenti nella zona climatica F (condizioni climatiche estremamente rigide nell'ambito del territorio italiano) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica. In tal caso, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il beneficio viene meno dal momento in cui è riscontrata l'avvenuta metanizzazione del comune;
- nella regione Sardegna e nelle isole minori, fino a quando il comune interessato non sia servito da una rete di distribuzione del gas naturale; questa parte dei regimi riguarda tutte le isole italiane, ad eccezione della Sicilia.

• **Contesto generale**

Con lettera datata 31 ottobre 2018, le autorità italiane hanno chiesto l'autorizzazione di applicare in alcune zone particolarmente svantaggiate aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento, mediante rinnovo della decisione di esecuzione 2014/695/UE del Consiglio, del 29 settembre 2014, che autorizza l'Italia ad applicare, nelle zone geografiche definite all'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE². Tale decisione autorizzava l'Italia ad applicare, fino al 31 dicembre 2018 e in tali zone svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio

¹ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003 pag. 51). Direttiva modificata da ultimo dalle direttive 2004/74/CE e 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 87 e pag. 100).

² GU 109 del 19.4.2008, pag. 27.

domestico e sul GPL usati come combustibile per riscaldamento. A sostegno della domanda di deroga l'Italia invoca l'eterogeneità del proprio territorio, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche diverse. I livelli nazionali dell'accisa sul gasolio e sul GPL utilizzati per riscaldamento in Italia sono alquanto elevati. Al fine di evitare un onere eccessivo per taluni consumatori particolarmente dipendenti dal riscaldamento, l'Italia ha introdotto in alcune parti del territorio aliquote di tassazione ridotte e desidera continuare ad applicare la medesima riduzione per la zona di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il numero di comuni non collegati a una rete di distribuzione del metano che beneficiano del regime fiscale in questione in quanto ricadenti nella zona climatica E si è progressivamente e considerevolmente ridotto, poiché è in fase di completamento il processo di creazione della rete metanifera, passando da 608 comuni in origine agli attuali 260.

Le riduzioni proposte sono inferiori alle riduzioni contemplate dalla decisione precedente. La riduzione fiscale concessa mediante la decisione di esecuzione 2014/695/UE del Consiglio ammontava a 129,11 EUR per 1 000 l per il gasolio (abbassando in tal modo l'aliquota applicabile a 274,10 EUR per 1 000 l) e a 159,07 EUR per 1 000 kg per il GPL (abbassando l'aliquota applicabile a 30,87 EUR per 1 000 kg).

Una riduzione pari a 5,07 % del beneficio era in applicazione dall'11 dicembre 2015 (a norma dell'articolo 2 del DPCM del 29 settembre 2015 in applicazione dell'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e le riduzioni fiscali attualmente ammontano a 122,56 EUR per 1 000 litri per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento (abbassando l'aliquota applicabile a 280,65 EUR per 1 000 litri) e a 151,01 EUR per 1 000 kg per il GPL usato come combustibile per riscaldamento (abbassando l'aliquota applicabile a 38,93 EUR per 1 000 kg).

Con la domanda di autorizzazione l'Italia mira a mantenere ulteriormente tali riduzioni fiscali nelle zone geografiche indicate.

Pertanto, la riduzione fiscale attualmente ammonta mediamente a 9-10 % del prezzo del gasolio usato per riscaldamento e a circa 6 % del prezzo del GPL usato per lo stesso scopo. In particolare, attualmente nelle zone climatiche E ed F la riduzione fiscale ammonta a circa 10 % del prezzo del GPL e del gasolio usati come combustibile per riscaldamento.

Le aliquote di tassazione dovute sono superiori ai livelli minimi di tassazione prescritti dalla direttiva.

Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise.

Secondo le autorità italiane, la differenziazione delle aliquote di tassazione è basata su criteri obiettivi e mira a garantire la continuità geografica con il resto del territorio nazionale, ossia porre la popolazione delle zone ammissibili in condizioni paragonabili al resto della popolazione italiana diminuendo i costi di riscaldamento sproporzionatamente elevati. La riduzione fiscale, il cui importo è il medesimo per tutti gli utenti, è intesa unicamente ad alleviare in parte i costi di riscaldamento supplementari della popolazione residente nelle zone ammissibili, dovuti al clima rigido o alle difficoltà di procurarsi il combustibile.

Secondo le autorità italiane nelle regioni montuose i costi di trasporto aggiuntivi sono superiori del 140 % per il GPL e il gasolio rispetto al resto del paese.

Per quanto riguarda le spese di trasporto su strada, il tipo di veicolo determina una differenza. Nel caso delle zone montuose e delle isole minori (in cui non vi sono strutture di stoccaggio per i prodotti petroliferi), il GPL e il gasolio usati per riscaldamento sono trasportati con autotreni che comportano costi aggiuntivi pari a 70-80 % rispetto ai costi di trasporto con motrice e semirimorchio. L'esigenza di ricorrere a tali mezzi pesanti più piccoli deriva dalle caratteristiche problematiche delle strade e dai quantitativi ridotti delle forniture di carburante.

Nel caso delle isole si aggiunge inoltre il costo del traghetto. Tale voce di spesa può incidere notevolmente sulle spese di trasporto, fino al quadruplo.

La specificità delle isole consiste nel fatto che, a motivo delle loro particolarità geografiche, l'approvvigionamento di carburante è limitato in termini di scelta e quindi i prezzi sono più elevati di quelli dell'Italia continentale a causa dei costi di trasporto supplementari. La riduzione fiscale non dà luogo a una compensazione eccessiva e non fa scendere i prezzi del GPL e del gasolio al di sotto del livello praticato sul continente. Per quanto riguarda l'applicazione del sussidio nelle isole minori, in questo caso la catena logistica ha un costo inevitabilmente più elevato rispetto all'Italia continentale. I maggiori costi sono dovuti a una carenza di logistica primaria che si traduce in costi di distribuzione più elevati. Tali costi sono inoltre spesso dovuti a un accesso stradale problematico, a maggiori costi del carburante rispetto al continente nonché ai costi di accesso alle isole minori e ai quantitativi ridotti delle singole forniture. Le autorità italiane hanno stimato tali costi superiori di circa il 10-15 % ai costi corrispondenti nell'Italia continentale.

Le autorità italiane spiegano che negli ultimi anni la misura ha ridotto il prezzo di acquisto finale del GPL e del gasolio usati come combustibile per riscaldamento di circa il 10 %.

Per quanto riguarda i progressi compiuti nella costruzione della rete nazionale di distribuzione del gas naturale, le autorità italiane osservano che il processo di creazione di una rete metanifera sul territorio italiano può dirsi largamente concluso. Tuttavia, tenuto conto dell'eterogeneità del territorio italiano, caratterizzato da una morfologia particolarmente diversificata, si tratta di un processo che resta estremamente problematico e in alcuni casi addirittura impraticabile in alcune parti del territorio, anche in relazione ai costi ivi afferenti. A tal proposito la regione Sardegna, le isole minori e diversi comuni ubicati solitamente in zone montuose sono ancora privi di accesso al metano e in alcuni casi non vi accederanno mai.

La spesa annua di bilancio di questa misura è di circa 230 milioni di EUR.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, e la decisione di esecuzione 2014/695/UE del Consiglio, del 29 settembre 2014, che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La Commissione esamina ciascuna richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia tenendo conto di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche unionali in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

La differenziazione delle aliquote allevia in parte i costi di riscaldamento supplementari sostenuti dai cittadini in alcune zone d'Italia particolarmente svantaggiate rispetto al resto del territorio e per le quali l'aliquota normale applicabile al GPL e al gasolio usati per riscaldamento costituirebbe un onere fiscale eccessivo. Lo svantaggio geografico si traduce in costi di riscaldamento supplementari dovuti alle rigide condizioni climatiche o all'insularità delle suddette zone nonché alla mancanza di fonti di riscaldamento alternative, in particolare la mancanza di accesso alla rete di distribuzione del gas naturale.

L'aliquota ridotta rimane, sia per il gasolio che per il GPL, superiore ai livelli minimi unionali fissati nella direttiva sulla tassazione dell'energia, alleviando solo in parte i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone geografiche interessate.

Si può pertanto ritenere che la riduzione sia compatibile con l'obiettivo di offrire un incentivo fiscale ai fini dell'efficienza energetica. La misura non è stata ritenuta incompatibile con le politiche unionali pertinenti in materia di ambiente e di energia.

La misura risulta inoltre accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale. Essa mira unicamente a compensare in parte i costi di riscaldamento supplementari legati alle condizioni oggettive delle zone in questione. La riduzione non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali e non si applica ad utilizzazioni dei combustibili da riscaldamento diverse dal riscaldamento d'ambiente.

L'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE prevede, per questo tipo di misure, una durata massima di sei anni, con possibilità di rinnovo. Tenuto conto che non si sono registrate conseguenze negative del regime attuale sul commercio intra-UE, né sul livello generale di tassazione dei carburanti in Italia, al fine di garantire la certezza del diritto in questa regione la Commissione propone, in questa fase, di concedere l'autorizzazione per sei anni, ossia dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024.

Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente decisione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme modificate.

Qualora il Consiglio adotti il nuovo sistema di norme e la Commissione ritenga che l'autorizzazione oggetto della presente proposta sia ancora giustificata, esaminerà in modo costruttivo e tempestivo qualsiasi richiesta da parte dell'Italia di un'autorizzazione analoga adeguata al nuovo sistema, in modo da assicurare la continuità della presente proposta.

- **Norme sugli aiuti di Stato,**

La misura può configurare un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Poiché le aliquote ridotte sono superiori ai minimi UE, la misura sarebbe contemplata dall'articolo 44 del regolamento (UE) n. 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) e sarebbe pertanto ritenuta compatibile con il mercato interno. Alla scadenza del periodo di validità del regolamento generale di esenzione per categoria, il 31 dicembre 2020, l'aiuto continua a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi (cfr. l'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento generale di esenzione per categoria). La decisione non pregiudica la normativa in materia di aiuti di Stato applicabile durante il periodo oggetto della deroga.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

- **Principio di sussidiarietà**

Il settore della fiscalità indiretta di cui all'articolo 113 del TFUE non è di per sé di esclusiva competenza dell'UE ai sensi dell'articolo 3 del trattato.

Tuttavia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, il Consiglio gode di una competenza esclusiva, in quanto strumento di diritto derivato, per autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono pertanto sostituirsi al Consiglio. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica alla presente decisione di esecuzione. In ogni caso, non essendo un progetto di atto legislativo il presente atto non dovrà essere trasmesso ai parlamenti nazionali, a norma del protocollo n. 2 allegato ai trattati, per l'esame della conformità al principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. La riduzione fiscale non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi previsti. Le riduzioni fiscali sono applicabili in determinate zone geografiche. Le aliquote di tassazione consentite sono superiori ai livelli minimi di tassazione prescritti dalla direttiva.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La misura non comporta la valutazione della normativa vigente.

- **Consultazione dei soggetti interessati**

La proposta consiste in una riduzione d'imposta riguardante unicamente l'Italia.

- **Ricorso a pareri di esperti**

Non si è fatto ricorso ad alcun parere esterno.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata condotta alcuna valutazione d'impatto.

- **Diritti fondamentali**

La misura non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non comporta oneri finanziari e amministrativi per l'Unione. La proposta non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non è necessario un piano attuativo. La presente proposta riguarda un'autorizzazione per una riduzione d'imposta concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta. Essa è concessa per un periodo limitato di sei anni. L'aliquota di tassazione applicabile sarà superiore al livello minimo di tassazione fissato dalla direttiva sulla tassazione dell'energia. La misura può essere valutata in caso di una richiesta di proroga al termine del periodo di sei anni.

- **Sintesi della misura proposta**

La Commissione propone di autorizzare la riduzione fiscale di importo pari a 122,56 EUR per 1 000 litri per il gasolio e a 151,01 EUR per 1 000 kg di GPL. Le aliquote di tassazione applicabili sono pari a 280,65 EUR per 1 000 litri per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento e a 38,93 EUR per 1 000 kg per il GPL usato come combustibile per riscaldamento, rispettivamente. Le aliquote di tassazione applicabili sono superiori ai livelli minimi di tassazione prescritti dalla direttiva 2003/96/CE.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità³, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, l'Italia è stata autorizzata ad applicare, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile per riscaldamento. Tale autorizzazione era stata concessa fino al 31 dicembre 2018, con decisione di esecuzione 2014/695/UE del Consiglio⁴.
- (2) Con lettera del 31 ottobre 2018 le autorità italiane hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul GPL usati come combustibile per riscaldamento mediante l'estensione di una prassi seguita ai sensi della decisione 2014/695/UE in alcune zone e questo prima della scadenza. Le autorità italiane hanno comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti in data 14 dicembre 2018. L'autorizzazione è chiesta per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024.
- (3) L'Italia presenta un territorio estremamente eterogeneo, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche diverse. Tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, l'Italia ha introdotto aliquote di tassazione ridotte per il gasolio e il GPL al fine di compensare in parte i costi di riscaldamento eccessivamente elevati sostenuti dai residenti di alcune zone geografiche.
- (4) La differenziazione delle aliquote si basa su criteri oggettivi e mira a porre la popolazione delle zone ammissibili in condizioni paragonabili al resto della popolazione italiana riducendo i costi di riscaldamento eccessivamente elevati dovuti al rigore delle condizioni climatiche o a una difficoltà di procurarsi il combustibile in tali zone rispetto al resto del territorio nazionale.

³ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

⁴ Decisione di esecuzione 2014/695/UE del Consiglio, del 29 settembre 2014, che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 291 del 7.10.2014, pag. 16).

- (5) Le aliquote ridotte sono applicabili nelle zone geografiche che soddisfano uno dei seguenti criteri: a) condizioni climatiche estremamente rigide nell'ambito del territorio italiano (comuni che rientrano nella zona F quale definita dal D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412⁵), b) condizioni climatiche rigide abbinate a una difficoltà a procurarsi il combustibile (comuni che rientrano nella zona E quale definita dal suddetto decreto, fino a quando i comuni interessati non siano serviti da una rete di distribuzione del gas naturale); e c) isolamento geografico abbinato a una difficoltà a procurarsi il combustibile nonché al costo di quest'ultimo, nella regione Sardegna e nelle isole minori, fino a quando i comuni interessati non siano serviti dalla rete di distribuzione del gas naturale; L'applicazione delle aliquote ridotte dovrebbe applicarsi fino al completamento della rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati.
- (6) La misura richiesta è stata esaminata dalla Commissione, la quale ha stabilito che non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il funzionamento del mercato interno e non è incompatibile con la politica unionale in materia di ambiente, energia e trasporti. L'aliquota di tassazione ridotta dovrebbe rimanere, sia per il gasolio che per il GPL, superiore ai livelli minimi unionali fissati nella direttiva 2003/96/CE, e dovrebbe alleviare solo in parte i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone geografiche interessate.
- (7) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, l'Italia dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare in determinate zone geografiche aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento fino al 31 dicembre 2024.
- (8) Dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE discende che ogni autorizzazione concessa in base a detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo.
- (9) Per garantire alle regioni interessate un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l'autorizzazione per un periodo di sei anni. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente decisione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme modificate.
- (10) Al fine di garantire che la misura si applichi senza soluzione di continuità rispetto all'autorizzazione di applicare delle aliquote ridotte di accisa concessa con decisione 2014/695/UE, la quale ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2018, sarebbe opportuno che la presente decisione si applichi dal 1° gennaio 2019.
- (11) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

⁵ Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche (da A a F). La classificazione è basata sull'unità di misura "gradi-giorno" che rappresenta il numero di giorni per anno in cui la temperatura esterna si scosta dalla temperatura ottimale di 20° C, rendendo così necessario il riscaldamento.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Italia è autorizzata ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle seguenti zone geografiche svantaggiate:

- (a) comuni che rientrano nella zona climatica F definita nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- (b) comuni che rientrano nella zona climatica E definita nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- (c) comuni della Sardegna e delle isole minori, ossia tutte le isole italiane con eccezione della Sicilia.

2. Al fine di evitare compensazioni eccessive, la riduzione non è superiore ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate. Nel caso particolare della Sardegna e delle isole minori, la riduzione fiscale non deve far diminuire il prezzo al di sotto del livello praticato sul continente per lo stesso combustibile.

3. L'aliquota ridotta è conforme agli obblighi stabiliti alla direttiva 2003/96/CE, in particolare rispetta i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 della stessa.

Articolo 2

L'ammissibilità delle zone geografiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), è subordinata all'indisponibilità di una rete di distribuzione del gas naturale nel comune interessato.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2024.

Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l'autorizzazione concessa dall'articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di applicazione delle norme modificate.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente